

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Per una Libera Università delle Donne APS"

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di aprile, alle ore 18:00, presso la sede legale dell'Associazione sita in C/so G. Garibaldi 58 in Potenza, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Ass "Per una Libera Università delle Donne APS", come da avviso di convocazione del 23 marzo 2023.

Sono presenti le seguenti socie in persona: Mariangela ADURNO, Franca Marilena Blasucci, Annunziata Caiazzo, Maria Cristina Caricati, Patrizia Damiano, Adele de Martino, Angela Matteo, Bianca Veronica Miceli, Paola Orsi, Immacolata Grazia Paggi, Liliana Potenza, Evelina Riccardelli, Adriana Salvia, Emilia Simonetti.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, signora Adriana Salvia, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, in seconda convocazione, considerato che la prima convocazione fissata per il giorno 2 aprile è andata deserta.

La Presidente, constatate le presenze delle socie in numero di 14 su 20, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita per deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche dello Statuto dell'Associazione, in adeguamento alle norme del Codice del terzo Settore (D.lgs. 11/2017)
- 2) Varie ed eventuali

La Presidente chiama la socia Franca Marilena Blasucci a svolgere le funzioni di Segretaria verbalizzante.

La Presidente illustra il motivo che ha portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione (iscritta nel Registro delle Associazioni di promozione Sociale della Regione Basilicata, giusta Determina dirigenziale del Dipartimento Politiche della Persona n° 13 AU.2016/D.00014 del 25 gennaio 2016) ovvero l'adeguamento alle disposizioni previste dal Decreto legislativo n° 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), facendo seguito alla richiesta contenuta nella nota dell'Ufficio RUNTS della Regione Basilicata n°36276 del 14 febbraio 2023. Dà quindi lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Segue breve discussione, la Presidente, forniti chiarimenti alle richieste di alcune socie, pone ai voti l'approvazione dello Statuto, così come sopra modificato, composto di n.32 articoli.

L'Assemblea, all'unanimità, approva lo Statuto, che viene allegato al presente verbale. Dispone la conservazione agli atti e la registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 82, commi 3e 5 del Codice del Terzo Settore

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 19.15, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

Francesca...

La Presidente

Adriana...

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

526

Entrate
Entrate
Entrate

(25.04.2023)

27 APR 2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO
O. di S. N. 28/2018
Gianluca PACE

Firma su delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Mallo)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PER UNA LIBERA UNIVERSITA' DELLE DONNE APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D.lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore (ETS) denominato: **"PER UNA LIBERA UNIVERSITA' DELLE DONNE APS ETS"** (di seguito, per brevità: **Associazione**), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha la propria sede legale nel comune di POTENZA - C.so Garibaldi, 58.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto: del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato anche: "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, delle Leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Gli associati all'Associazione sono tenuti all'osservanza del presente Statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti specifiche finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- riportare in una prospettiva nuova la questione del contributo umano, sociale e politico che le donne danno al nostro Paese, per demistificare l'immagine falsata della realtà politica ed economica, in particolare per quel che riguarda l'universo femminile, favorita dalla comunicazione mass-mediale che non traduce correttamente il perpetuarsi di fenomeni di discriminazione, di emarginazione e di violenza, sia in ambito lavorativo e sociale che in ambito privato;
- valorizzare la presenza e il lavoro delle donne nelle aziende, nei sindacati, nella politica, nelle organizzazioni non profit, nella cultura e nell'arte, frutto di competenze, capacità e impegno, rigoroso e responsabile;

- o analizzare e portare all'attenzione della collettività e delle istituzioni la condizione delle donne, strette tra lavoro precario e non lavoro, in uno stato di necessità e di bisogni stringenti che impediscono la definizione consapevole di sé e dei propri progetti;
- o prevenire e contrastare la violenza di genere e promuovere azioni di tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli;
- o favorire nella nostra regione il confronto e la possibilità di riappropriarsi di un criterio di analisi, critica e comunicazione, di un linguaggio veritiero che diventi, per questo, valore e impegno politico, da condividere con i cittadini, donne e uomini;
- o ricostruire le tappe che le donne, nella seconda metà del secolo scorso, hanno percorso in moltissimi parti del mondo, cambiando la loro condizione sociale e producendo mutamenti profondi nell'insieme della società, in Europa e nel resto del mondo;
- o valorizzare il movimento delle donne e diffondere le idee più feconde del femminismo, per favorire nuove pratiche politiche e più corrette dinamiche relazionali;
- o promuovere uno sguardo critico rispetto al modello di sviluppo e al modo di concepire e gestire la politica, con particolare riguardo alle politiche di welfare e al loro impatto sulla condizione delle donne e delle categorie sociali più vulnerabili (giovani, anziani, persone con disabilità, immigrati, ecc.);
- o favorire il dialogo e l'incontro tra le culture e promuovere pratiche di accoglienza e inclusione sociale di persone rifugiate, richiedenti asilo politico e migranti.

Le attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- o ricerche, studi, viaggi, documentazioni, incontri, che possano favorire la conoscenza oggettiva e il dibattito intorno a binomi tematici quali: scienza e vita, libertà e responsabilità, sviluppo e ambiente;
- o corsi di aggiornamento culturale per gli associati e la popolazione, cicli di lezioni con lo studio di documenti elaborati nel corso di questi ultimi anni che rappresentino, nel loro insieme, lo stato attuale del dibattito tra le donne in Italia e nel mondo;
- o progetti finalizzati a contrastare la violenza, intra ed extra familiare, nei confronti delle donne, in qualsiasi forma essa si esprima (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking, tratta ...), prevedendo sportelli di ascolto e counseling, gruppi di auto e mutuo aiuto, spazi protetti di accoglienza temporanea e altre azioni che si riterranno opportune;
- o costituzione di parte civile in processi che vedono lesi i diritti delle donne;
- o azioni di tutela nei confronti delle vittime di violenza assistita;
- o azioni volte a prevenire violenze, maltrattamenti e abusi, di qualsiasi natura, nei confronti di bambini e adolescenti, anche attraverso l'attivazione di sportelli di ascolto e laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado;
- o percorsi di empowerment finalizzati all'inclusione sociale, lavorativa e professionale di donne e soggetti vulnerabili, ivi compresa la gestione di uno sportello di mediazione sociale;
- o azioni e progetti volti a favorire la promozione dei diritti e l'accoglienza delle persone migranti, quali corsi di lingua, italiana e inglese, corsi di educazione civica e giuridica e spazi/incontri di condivisione e scambio interculturale;
- o incontri di pubblica lettura per tutti coloro che siano interessati;
- o noleggio/acquisto e distribuzione di: pubblicazioni ed edizioni iconografiche, audiovisivi e altro materiale di interesse culturale, a beneficio dei soci;
- o spettacoli, feste, mostre, manifestazioni sportive e altre iniziative artistiche, culturali, turistiche e ricreative, di volta in volta ritenute opportune;
- o azioni di sensibilizzazione presso le scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- o una biblioteca, anche collegata con biblioteche, archivi e istituzioni culturali - locali, regionali e nazionali - finalizzata alla valorizzazione della scrittura delle donne.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Basilicata.

Per la realizzazione delle attività e dei predetti scopi, l'Associazione potrà collaborare con qualsiasi ente, pubblico e/o privato, locale, nazionale ed

internazionale, gruppi, organizzazioni, movimenti, eccetera, interessati alle stesse attività.

Art. 6 - Ammissione

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (di seguito: RUNTS) e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessata/o secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessata/o e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessata/o entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associata/o può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associata/o è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore, nella misura di almeno un terzo del numero degli associati;

e hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8 - Volontari e attività di volontariato

I volontari svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontaria/volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività della/del volontaria/o non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari, sia associati che non associati, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associata/o

La qualità di associata/o si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associata/o può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associata/o che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere esclusa/o dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata/o. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata/o. L'organo preposto alla cancellazione è il Consiglio Direttivo.

L'associata/o può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Una volta espletata la procedura relativa alla esclusione, il cessato verrà cancellato da Libro degli Associati.

Art. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- o L'Assemblea degli associati
- o Il Consiglio Direttivo
- o La/Il Presidente
- o L'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017)
- o L'Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017)

Le sedute degli organi associativi possono essere svolte in modo telematico o in videoconferenza mediante mezzi di telecomunicazione, purché vengano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dai soci regolarmente iscritti nel Libro degli associati

Ciascuna associata/ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altra/o associata/o, conferendo delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascuna associata/ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dalla/dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal Libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la modifica dell'Atto Costitutivo e la liquidazione, lo scioglimento dell'Associazione, e in caso discissione, fusione, o trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge la/il Presidente dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata/o che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 – L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 e massimo 9 associati eletti dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo altri due mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia, per Legge, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai suoi componenti è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La/Il Presidente dell'Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominata/o dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – La/Il Presidente

La/Il Presidente è eletta/o dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La/Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, la/il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione della/del nuova/o Presidente e del Consiglio Direttivo.

La/Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 17 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18 – L'Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dalla/dal Presidente dell'Associazione, quale sua/suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della/del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 27 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

I volontari di cui all'art. 8 del presente Statuto sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 29 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

